



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 14/10/2021

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare di un buono ordinario sottoscritto il 13/11/1987 per l'importo di Lire 5.000.000. Afferma di essersi recata il 15/11/2017 presso uno sportello dell'intermediario al fine di riscuotere il titolo e che, nella circostanza, l'intermediario liquidava la sola somma di € 27.708,50.

Sostiene che il rendimento offerto dall'intermediario sia inferiore a quello effettivamente spettante e ritiene che debbano essere applicate le condizioni previste nella stampigliatura originaria relativamente all'intero trentennio.

Evidenzia in primo luogo che il timbro apposto sul retro del buono, indicante la misura dei nuovi tassi sino al 20° anno, sarebbe solo parzialmente leggibile (in particolare solo per la dicitura "12% dal 16° al 20° anno"), e ritiene non possa ritenersi efficace un timbro che risulti illeggibile. In particolare, sostiene vi sia stata, nel caso di specie, una "omessa conversione del titolo", dato che il timbro dovrebbe considerarsi tamquam non esset.

Con specifico riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, sostiene di aver riposto un legittimo affidamento in ordine alle condizioni indicate a tergo della tabella stampata sul retro del titolo, e in particolare nell'applicazione della dicitura "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", la quale non ha subito alcuna modifica.

Richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto delle proprie argomentazioni.

Rappresenta che, oltre al maggior importo dovuto per la riscossione del titolo, le spettino anche gli interessi legali nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva sostenute.

La ricorrente chiede:

" in via principale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute le originarie condizioni a tergo del buono a fronte dell'apposizione sul retro di un timbro illeggibile per la negligenza dell'impiegato ... di turno e, per l'effetto,

- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'importo netto di €30.600,81, s.e.o, oltre interessi legali, per come quantificato in narrativa, o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta e dovuta;

in via gradata e subordinata

- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute le originarie condizioni a tergo del buono quanto meno per l'ultimo decennio e, per l'effetto,

- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'importo netto di €20.794,15 s.e.o, oltre interessi legali, per come quantificato in narrativa, o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta e dovuta;

in ogni caso

- ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE che [l'intermediario] provveda al pagamento in favore della ricorrente del suddetto importo, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali suindicati, nonché l'importo di €270,00 per spese documentate sostenute ut supra (spese legali e iscrizione ricorso)".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei titoli, avvenuta nel 1987, e dunque non rientra nell'ambito di competenza temporale di codesto Arbitro.

Eccepisce altresì inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF, in quanto il buono fruttifero postale costituisce prodotto finanziario di raccolta del risparmio postale, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Nel merito, afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (la quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario chiede:

"in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

In sede di repliche, il ricorrente contesta le eccezioni preliminari di incompetenza ratione temporis e materiae sollevate dall'intermediario, rilevando come oggetto della controversia sia "l'interpretazione del contenuto cartolare del buono" e dunque rilevi la data in cui la controversia è insorta; rappresenta poi che la materia dei buoni risulta di pacifica competenza dell'ABF. Ribadisce per il resto le proprie argomentazioni e insiste per l'accoglimento delle domande formulate.

DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza ratione temporis dell'ABF, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione (2001), anteriore al 1° gennaio 2009, e quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Entrambe le eccezioni preliminari devono ritenersi infondate.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "1. Le attività di bancoposta svolte da[l'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[l'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e



servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all’attività di bancoposta” (cfr. Collegio di Milano, n. 6588/2013; Collegio di Bari, n. 11557/2021).

Allo stesso modo infondata è anche l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad “oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati” (Collegio di Milano, n. 6588/2013), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l’evento si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

Venendo al merito del ricorso, la controversia sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie “Q/P”. In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Passando alla disamina del Buono, può osservarsi che l’intermediario, conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, ha utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie “P” per l’emissione di un buono della successiva serie “Q”, apponendo sulla parte anteriore il timbro con la dicitura “Serie Q/P” e, sul retro, il timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Con riferimento alla richiesta di applicazione dei rendimenti previsti per la serie “P” per i primi 20 anni, il Collegio evidenzia che l’apposizione del timbro indicante i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dalla stessa ricorrente, sebbene la medesima affermi che il timbro risulti solo parzialmente leggibile.

Rileva pertanto il Collegio che, sulla base di quanto affermato dalla stessa ricorrente, quest’ultima aveva chiara consapevolezza che il buono sottoscritto fosse di una serie diversa da quella del documento cartolare all’uopo utilizzato per l’emissione e che la stampigliatura apposta – e relativa ai nuovi tassi di interesse – concernesse solo i primi 20 anni (cfr. al riguardo, Collegio di Bari, n. 13917/2020).

Con riferimento alla richiesta di applicazione dei rendimenti previsti per la serie “P” per l’ultimo decennio, come sopra rilevato, il timbro apposto dall’intermediario nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell’affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall’Arbitro (v. ad es., Collegio di Milano, n. 2058/2019; Collegio Bologna n. 2/2018; Collegio Torino n. 2571/2018; e Collegio Bari nn. 7986/2020 e 5014/2019). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest’ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non è accolta la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS